

Cassazione penale sezione V sentenza 22.11.2011 n. 43012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MORGIGNI -Presidente
Dott. GAETANINO ZECCA - ReL Consigliere
Dott. VINCENZO ROMIS -Consigliere
Dott. UMBERTO MASSAFRA Consigliere
Dott. ANDREA MONTAGNI -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:

1) XXX XXX nato il XX/XX7XXXX avverso la sentenza n. 480/2009 RIB.SEZ.DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, del 15/06/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Ascoli Piceno (sezione distaccata Di San Benedetto del Tronto) in composizione monocratica, ha condannato XXX XXX, ritenuto responsabile dei delitti di cui all'art. 189 co. VI e VII CdS e del delitto di cui all'art. 489 cp., tutti unificati nel vincolo della continuazione, e ritenuta più grave la contestazione di cui all'art. 189 co. VII CdS, alla pena di mesi otto di reclusione oltre la sospensione della patente di guida per un anno.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato, con riguardo alla sola determinazione della durata della sospensione della patente.

Parte ricorrente denuncia la erroneità della applicazione dell'art. 81 cp., alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie che invece sono regolate dal principio di cumulo.

All'udienza pubblica del 28/9/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incumbenti imposti dal codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Qualora il giudice penale (Cass. Pen. Sez. IV 5/8/2004 n. 33691) debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati, dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato. Considerato che al delitto di fuga ex art. 186 co. VI CdS consegue una sospensione della patente nella misura minima edittale di un anno, che al delitto di omissione di assistenza ex art. 189 CdS consegue una sospensione della patente nella misura minima

edittale di un anno e sei mesi, la sospensione della patente conforme alle previsioni di legge doveva essere individuata a partire dalla misura minima edittale di anni due e mesi sei.

La statuizione impugnata deve essere in conclusione annullata limitatamente alla determinazione della durata complessiva della sospensione della patente applicata, sicché gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Ascoli Piceno per nuova determinazione sul punto.

Diviene definitiva l'affermazione di responsabilità.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma il 28 Settembre 2011

Gaetanino Zecca
Consigliere est